



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.10.2004
COM(2004) 708 definitivo

2004/0248 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE

(presentata dalla Commissione)

SEC (2004) 1298

RELAZIONE

Dopo avere consultato le parti interessate e condotto una valutazione d'impatto, la Commissione propone di abrogare le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE per abolire le quantità nominali delle dimensioni degli imballaggi nella maggior parte dei settori e per mantenere quantità nominali obbligatorie in un numero molto ristretto di settori, includendole in un unico testo legislativo.

1. ANTEFATTI

1.1. Legislazione in vigore

Negli anni 60 l'esistenza di norme nazionali diverse in materia di quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati (dimensioni dell'imballaggio o della bottiglia) costituiva un grande ostacolo alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri.

Se da un lato si sentiva quindi l'esigenza di armonizzare tali dimensioni, dall'altro non si voleva imporre nuove norme comunitarie ad imprese che operavano unicamente sul mercato nazionale e non intendevano esportare le loro merci verso altri Stati membri. La normativa d'armonizzazione aveva pertanto "carattere facoltativo": gli Stati membri dovevano adottare le norme comunitarie, ma nel mercato nazionale potevano continuare ad applicare le norme nazionali vigenti. Solo i prodotti conformi alle norme comunitarie avrebbero beneficiato della libera circolazione.

Pur tuttavia, per alcuni prodotti (ad esempio, vino, bevande spiritose ecc.) è stata introdotta un'armonizzazione totale: le dimensioni comunitarie sono obbligatorie, ovvero esclusive, per tutti gli operatori, e sono abolite tutte le dimensioni nazionali.

La prima legislazione comunitaria in materia di gamme di dimensioni per prodotti in imballaggi preconfezionati risale al 1975 e prevede disposizioni per i requisiti metrologici e le gamme di dimensioni per liquidi. Tale legislazione è riassunta nella tabella seguente.

	Liquidi destinati al consumo umano	Altri liquidi e non liquidi
Requisiti metrologici	Direttiva 75/106 Allegati 1 e 2	Direttiva 76/211 ¹
Gamme di dimensioni/quantità	Direttiva 75/106 ² Allegato 3	Direttiva 80/232 ³

Tabella 1. Sintesi della legislazione

La presente proposta riguarda unicamente la normativa in materia di “gamme di dimensioni/quantità” e non i requisiti metrologici, che saranno oggetto di una proposta successiva.

1.2. Necessità di riesame

Nell'ambito dell'esercizio SLIM-IV (Semplificare la legislazione per il mercato interno), è stato costituito un gruppo, di cui fanno parte rappresentanti designati dagli Stati membri e rappresentanti delle parti interessate indicati dalla Commissione, dal Consiglio nonché esperti indipendenti, che ha espresso raccomandazioni sulla legislazione relativa alle dimensioni degli imballaggi⁴:

“[si è proposto] di ridurre la complessità (circa quaranta prodotti interessati, complessità di alcune gamme di valori, ecc.) e di tener conto dell'evoluzione delle tendenze e delle preferenze dei consumatori durante il periodo transitorio e delle riserve avanzate sull'opportunità di questo tipo di legislazione. Inoltre, le modifiche successive delle direttive e l'ampliamento del campo d'applicazione della direttiva del 1975 hanno reso problematica l'applicazione di queste norme.

[...] l'applicazione delle direttive si è rivelata difficile, in particolare in conseguenza della varietà delle norme e delle pratiche applicate alle gamme: alcune gamme sono state rese obbligatorie (ad esempio per il vino), mentre altre sono rimaste facoltative. Inoltre, gli Stati membri hanno conservato il diritto di fissare gamme su scala nazionale dato il carattere facoltativo delle disposizioni comunitarie. La varietà delle norme, in parte, ha portato ad una compartimentazione in vari mercati nazionali all'interno della Comunità europea.

¹ Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

² Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

³ Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

⁴ COM(2000)56 def., pagg. 9-11 e 21-22.

L'introduzione sul mercato di nuove forme d'imballaggio e di nuovi prodotti e la loro classificazione nel sistema di gamme esistente hanno contribuito a peggiorare una situazione già confusa.”

Nella risposta alle conclusioni del gruppo SLIM, la Commissione ha dichiarato che

“esaminerà attentamente le diverse raccomandazioni formulate nella relazione del gruppo SLIM e, se del caso, proporrà le misure necessarie in stretta cooperazione con gli Stati membri e le altre parti interessate.”

L'esigenza di un tale riesame è stata successivamente rafforzata dalla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Cidrerie-Ruwet, nella quale si afferma che la "giurisprudenza Cassis de Dijon" si applica anche alle dimensioni degli imballaggi nazionali, per cui gli Stati membri devono accettare nei propri mercati i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro⁵, salvo che non vi siano ragioni imperative d'interesse generale; il che, come prospetta la Corte, è difficile che accada per le dimensioni degli imballaggi.

1.3. Valutazione d'impatto delle strategie possibili

Nell'ambito della sua strategia volta a migliorare la legiferazione⁶, la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto delle varie strategie possibili⁷, che ha dimostrato come le dimensioni libere siano l'opzione più favorevole, in quanto garantiscono la piena concorrenza per le imprese e la libertà di scelta per i consumatori, senza pregiudicare gli obiettivi ambientali della Comunità. La deregolamentazione si giustifica alla luce della maggiore trasparenza offerta dalla normativa europea a favore dei consumatori, che prescrive l'indicazione del prezzo unitario e vieta le pratiche e la pubblicità ingannevoli. Si desume inoltre chiaramente dalla sentenza Cidrerie-Ruwet che la legislazione nazionale accresce la confusione nel mercato interno, mentre le dimensioni imposte limitano la possibilità di adattare i prodotti alle nuove esigenze dei consumatori, pratica di mercato invece consolidata nella maggior parte dei settori.

Si è tuttavia giunti alla conclusione che in alcuni settori potrebbe essere opportuno mantenere una regolamentazione completamente armonizzata. Studi ulteriori⁸ indicano che le dimensioni imposte consentono di controbilanciare l'enorme pressione esercitata dagli acquirenti della grande distribuzione, quali i supermercati, sulle piccole e medie imprese, le quali altrimenti incorrerebbero in costi eccessivi, soprattutto in settori caratterizzati da una crescita strutturale debole della domanda e abituati a dimensioni imposte. Le gamme obbligatorie potrebbero quindi giustificarsi per i settori in cui la normativa comunitaria ha già fissato dimensioni obbligatorie armonizzate: vino, bevande spiritose, caffè solubile e zucchero bianco. Non è stato trovato alcun dato inconfutabile che motivi l'estensione delle dimensioni comunitarie imposte a settori diversi da quelli summenzionati.

⁵ Causa C-3/99, 12 ottobre 2000, Cidrerie Ruwet SA contro Cidre Stassen SA e HP Bulmer Ltd.

⁶ Progetto interistituzionale “Legiferare meglio”, siglato in dicembre 2003, e comunicazione della Commissione - Governance europea: legiferare meglio COM(2002) 275 def., 5.6.2002.

⁷ Dimensioni degli imballaggi nell'UE - Le soluzioni possibili e i loro effetti, del 28 maggio 2003, pubblicato in giugno 2003.

⁸ Relazione sulla valutazione d'impatto ampliata dei settori che richiedono dimensioni imposte (di prossima pubblicazione).

2. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

2.1. Deregolamentazione e semplificazione

Si propone, per le ragioni indicate in precedenza, di abrogare tutte le dimensioni degli imballaggi attualmente in vigore a titolo dell'armonizzazione facoltativa disciplinata dalle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e di mantenere soltanto in settori molto specifici alcune delle norme vigenti fondate sull'armonizzazione totale (escludendo quindi le disposizioni nazionali). La proposta introduce pertanto un'armonizzazione totale, vietando agli Stati membri di legiferare in materia di dimensioni degli imballaggi, salvo quelle regolamentate dalla legislazione comunitaria.

Le dimensioni obbligatorie si mantengono per quei settori attualmente soggetti a una normativa obbligatoria o per i quali la Commissione si è impegnata⁹ a ripristinare dimensioni in precedenza obbligatorie.

Pur tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, laddove continuano a vigere dimensioni imposte, si dovrebbero introdurre le seguenti modifiche:

1. potrebbe essere necessario rivedere la definizione utilizzata per i settori attualmente disciplinati, al fine di garantire una certa coerenza con gli sviluppi legislativi nel settore dell'agricoltura: aggiunta di vini aromatizzati e liquorosi, ora inclusi nella normativa sul vino¹⁰;
2. laddove alcune dimensioni rappresentano la maggior parte delle vendite ai consumatori, non vi è motivo di imporre dimensioni che si vendono esclusivamente per uso professionale e dimensioni "mini" (ad esempio 3, 4, 5 cl per le bevande spiritose). Si dovrebbero imporre solo le dimensioni vendute ai consumatori comprese entro un intervallo definito, mentre le dimensioni che non rientrano in tale intervallo dovrebbero essere libere.

Non avendo ricevuto alcun parere dal settore dei filati per maglieria, in cui attualmente vigono dimensioni imposte, la Commissione non propone di mantenere le dimensioni obbligatorie per tale settore.

La Commissione propone inoltre di continuare ad applicare le attuali disposizioni in materia di dimensioni degli imballaggi dei prodotti presentati sotto forma di aerosol contenute nella direttiva 75/324/CEE. Pur tuttavia, diversamente dalla normativa sulle dimensioni degli imballaggi, intesa a tutelare interessi economici legittimi, le dimensioni degli aerosol e i livelli di riempimento sono dettati da considerazioni di sicurezza e saranno pertanto prossimamente inclusi in una direttiva modificata 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol.

⁹ Considerando nella direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria e nella direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Per favorire la trasparenza, tutte le quantità nominali per i prodotti in imballaggi preconfezionati dovrebbero figurare in un unico testo legislativo. È quindi necessario abrogare le direttive 80/232/CEE e 75/106/CEE, in quanto le quantità nominali figureranno nella direttiva proposta. Poiché i requisiti metrologici per i prodotti liquidi attualmente stabiliti dalla direttiva 75/106/CEE sono gli stessi previsti dalla direttiva 76/211/CEE, essi saranno disciplinati dalla presente direttiva, che è modificata in modo da ampliare il proprio campo d'applicazione al fine d'includere tali prodotti.

2.2. Limiti di tempo

Le quantità nominali obbligatorie che si prevede di mantenere sono fondamentalmente delle deroghe alla strategia generale fondata sulla valutazione d'impatto per deregolamentare le quantità nominali e dovrebbero pertanto essere soggette a limiti di tempo. Un limite di 20 anni riflette il ciclo di investimenti medio per gli impianti d'imballaggio e consentirà ai settori interessati di adeguarsi alla deregolamentazione.

2.3. Forma giuridica dell'atto

L'attuale legislazione sulle dimensioni degli imballaggi è emanata sotto forma di direttive. Per ragioni di coerenza formale e legale, la legislazione che modifica e abroga la legislazione vigente dovrebbe anch'essa essere una direttiva. Gli Stati membri, quando recepiranno la direttiva, dovranno rivedere la loro legislazione in materia di dimensioni degli imballaggi.

2.4. Base giuridica

La base giuridica della direttiva proposta è l'articolo 95 del trattato CE.

3. COERENZA CON I PRINCIPI COMUNITARI

3.1. Proporzionalità

L'obiettivo che s'intende conseguire è di deregolamentare le dimensioni degli imballaggi, tranne nei settori per i quali a livello comunitario sono state stabilite dimensioni obbligatorie o sono stati conclusi accordi politici tra la Commissione e il Parlamento europeo¹¹. Tale obiettivo è avvalorato dalle opinioni raccolte presso i consumatori e le organizzazioni dei consumatori nell'ambito del processo di consultazione, e dalla valutazione d'impatto, da cui è emersa la necessità di controbilanciare l'eccessiva pressione esercitata dagli acquirenti in questi settori particolari. Il solo modo di raggiungere tale obiettivo è mediante l'imposizione di dimensioni obbligatorie per questi settori a livello comunitario. La proposta si limita alle dimensioni e agli intervalli in cui si riscontra il maggior numero di vendite ai consumatori.

3.2. Sussidiarietà

Laddove è riconosciuta la necessità di dimensioni imposte, solo dimensioni imposte a livello comunitario possono garantire la libera circolazione delle merci. Alla luce della

¹¹ Nei considerando della direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria e della direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno rilevato l'intenzione della Commissione di ripristinare quantità nominali obbligatorie per i prodotti disciplinati da queste direttive.

giurisprudenza "Cidrerie-Ruwet" è altamente improbabile che si possano imporre gamme nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

4. COERENZA CON LE POLITICHE COMUNITARIE

4.1. Politica delle imprese

La liberalizzazione delle dimensioni stimola la concorrenza poiché incoraggia lo spirito d'impresa e l'innovazione, oltre a favorire l'accesso ai mercati¹². La deregolamentazione rimuove gli ostacoli potenziali alla concorrenza nel mercato interno. Le dimensioni imposte che si prevede di mantenere andranno a beneficio delle piccole e medie imprese.

4.2. Politica dei consumatori

Vari aspetti della protezione dei consumatori sono stati affrontati in diversi testi legislativi comunitari¹³, elaborati sulla scorta della legislazione sul confezionamento. Tale legislazione in materia di protezione dei consumatori vieta le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori e instaura un sistema coerente ed adeguato d'informazione ai consumatori mediante l'etichettatura. L'indicazione dei prezzi per kilogrammo o per litro consente ai consumatori di effettuare un rapido raffronto dei prodotti confezionati in imballaggi di dimensioni diverse ed è in linea con l'approccio della Corte di giustizia europea, la quale fa riferimento al "consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto"¹⁴.

4.3. Politica ambientale

La normativa ambientale non ha alcuna ripercussione sulle dimensioni, così come, viceversa, le dimensioni non hanno alcun effetto sulla normativa ambientale. Le disposizioni vigenti in materia ambientale continuano ad essere applicabili e le dimensioni non ostacolano la piena e congrua attuazione delle norme ambientali, in particolare la prevenzione dei rifiuti, che presuppone la riduzione degli imballaggi¹⁵.

5. RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI LAVORO

La presentazione della proposta in oggetto al Consiglio e al Parlamento europeo figura nel programma di lavoro della Commissione per il 2003 (pag. 27, punto 2003/ENTR/33).

¹² A. Peterse, L. Nijhuis, A. Palmigiano *Regulation and Innovation in the area of pre-packaging sizes*, F. Leone (ed.), EC DG JRC-IPTS Technical Report Series, Siviglia, 2002, pagg. 55-67.

¹³ Di seguito si indicano gli strumenti principali della protezione dei consumatori: direttiva 2000/13/CE su etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (art. 2); direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (modificata dalla direttiva 97/55/CE al fine di includere la pubblicità comparativa), che sarà modificata da COM(2003)356 def., del 18.6.2003: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; direttiva 98/6/CE sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (prezzi per litro/kilogrammo): prezzi unitari, obbligatori per tutti i prodotti nei supermercati.

¹⁴ Causa C-220/98 Estée Lauder Cosmetics contro Lancaster Group, racc. 2000 pag. I-117, § 30, di cui nella causa Cidrerie-Ruwet C-3/99.

¹⁵ Allegato 2 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

6. RILEVANZA AI FINI DEL SEE

La presente proposta è coperta dall'accordo sullo Spazio economico europeo.

7. CONSULTAZIONE ESTERNA

Tra l'8 novembre 2002 e il 31 gennaio 2003 la DG Imprese ha tenuto una consultazione pubblica tramite Internet, in 11 lingue, rivolta a consumatori, produttori e dettaglianti, conformemente ai requisiti minimi per la consultazione fissati dalla Commissione¹⁶. Gli intervistati dovevano indicare se, a loro avviso, fosse opportuno mantenere l'attuale legislazione sugli imballaggi dei prodotti preconfezionati o se fosse preferibile autorizzare dimensioni non regolamentate. Un documento di lavoro preparato dai servizi della Commissione ha esposto i punti cruciali¹⁷ e una relazione ha sintetizzato i risultati principali della consultazione¹⁸.

In un'indagine Eurobarometro dell'ottobre 2001¹⁹ i consumatori dell'UE sono stati consultati in merito alla loro esperienza generale con i prodotti impacchettati ed imbottigliati venduti nei negozi e nei supermercati. L'indagine ha dimostrato che la maggior parte dei consumatori è a favore di dimensioni standard, ma desidera una scelta più ampia. Nei settori con misure standardizzate i consumatori vorrebbero poter trovare nei negozi una gamma di possibilità sufficientemente ampia, tale da poter scegliere la dimensione desiderata.

Le organizzazioni dei consumatori dei 25 Stati membri e le federazioni europee dei consumatori sono state invitate ad esprimere il loro parere in base ai documenti relativi alla valutazione d'impatto generale e agli effetti sui settori che richiedono esenzioni. Hanno risposto otto organizzazioni (appartenenti a 6 Stati membri) e tutte tranne una sono favorevoli in generale alle dimensioni libere e accettano di mantenere gamme limitate²⁰.

Nel Regno Unito, il Royal National Institute for the Blind rappresenta gli interessi di due milioni di persone non vedenti e ipovedenti. Esso è a favore delle dimensioni obbligatorie imposte, in quanto garanzia di trasparenza, elemento particolarmente importante per gli ipovedenti, per i quali le informazioni che figurano sull'etichetta sono spesso inaccessibili e le informazioni sul prezzo unitario di difficile lettura. Accetta che la gamma delle dimensioni si limiti a quelle più vendute nei settori oggetto della presente proposta.

Gli interessi delle persone diabetiche erano rappresentati su base individuale. Il diabete è in aumento e colpisce oltre il 5% della popolazione, gran parte della quale deve iniettarsi una dose fissa d'insulina per ogni quantità di carboidrati consumati. Le dimensioni libere consentono di adattare l'imballaggio a dimensioni che siano di facile uso per i diabetici e nella

¹⁶ COM(2002)704 def., dell'11.12.2002.

¹⁷ "Dimensioni degli imballaggi nell'UE", documento di lavoro della DG Imprese, luglio 2002.

¹⁸ Risultati della consultazione pubblica sulle dimensioni degli imballaggi, maggio 2003.

¹⁹ Gallup Europe: FLASH Eurobarometer N°113 "Les emballages et les ménages" (22-29/10/01).

²⁰ Si veda l'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto ampliata dei settori che richiedono dimensioni imposte.

presente proposta tutti i settori d'interesse per questa categoria di persone mantengono le dimensioni libere²¹.

Nel complesso, la risposta dal settore industriale è stata positiva. Le imprese sono a favore delle dimensioni libere, senza alcuna legislazione comunitaria o nazionale, in quanto possono così adeguarle rapidamente ai nuovi bisogni dei consumatori, introdurre agevolmente innovazioni e realizzare economie di scala complete nel mercato interno. Le dimensioni comunitarie obbligatorie, invece, riducono i rendimenti e obbligano a investimenti supplementari, poiché le imprese devono modificare le loro pratiche attuali. Laddove la presente proposta mantiene le dimensioni comunitarie imposte, i settori interessati hanno manifestato il loro pieno sostegno.

Non tutti i settori si sono espressi (ad esempio, quello dei filati per maglieria). È probabile che alcuni settori non siano stati in grado di pervenire ad una visione comunitaria, ad esempio, quello dei prodotti lattiero-caseari, nel qual caso un accordo sulle dimensioni armonizzate potrebbe rivelarsi estremamente difficile. Nei casi in cui le pratiche vigenti sul mercato forniscono risultati soddisfacenti, esse possono essere mantenute, dal momento che, a titolo della proposta, gli Stati membri non sono autorizzati a limitare la commercializzazione di prodotti per ragioni di dimensioni.

²¹ I prodotti seguenti contengono carboidrati: latte e prodotti lattiero-caseari, formaggio, pane, riso, cereali, pasta, succhi di frutta, bevande con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, frutta, ortaggi o e legumi essiccati o congelati, conserve, macedonie di frutta.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione²²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²³,

visto il parere del Comitato delle regioni²⁴,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato²⁵,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al preconfezionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati²⁶ e la direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati²⁷ hanno stabilito quantità nominali per una serie di prodotti liquidi e non liquidi in imballaggi preconfezionati, allo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti che soddisfano i requisiti delle direttive. Per la maggior parte dei prodotti, è consentita la coesistenza di quantità nominali nazionali e di quantità nominali comunitarie. Per alcuni prodotti, tuttavia, sono stabilite quantità nominali comunitarie che escludono qualsiasi quantità nominale nazionale.
- (2) L'evoluzione delle preferenze dei consumatori e l'innovazione nel settore del preconfezionamento e della vendita al dettaglio a livello comunitario e nazionale hanno reso necessario valutare l'adeguatezza della legislazione in vigore.

²² GU C [...] del [...], pag. [...].

²³ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁶ GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

²⁷ GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 48).

- (3) La Corte di giustizia europea ha confermato nella sentenza del 12 ottobre 2000, nella causa C-3/99 Cidrerie-Ruwet²⁸, che gli Stati membri non sono autorizzati a vietare lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro, salvo il caso che tale divieto sia diretto a soddisfare un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all'obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari.
- (4) È improbabile che si possa invocare un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori per mantenere le quantità nominali, dal momento che gli interessi dei consumatori sono tutelati da una serie di direttive adottate in seguito alle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, in particolare la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori²⁹.
- (5) Una valutazione d'impatto, comprendente un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, ha indicato che le quantità nominali libere aumentano il margine di manovra dei produttori nel fornire merci rispondenti ai gusti dei consumatori e stimolano la concorrenza in termini di qualità e prezzo nel mercato interno.
- (6) Le quantità nominali, pertanto, non dovrebbero in linea di massima essere regolamentate a livello comunitario o nazionale e dovrebbe essere possibile commercializzare merci in imballaggi preconfezionati in qualsiasi quantità nominale.
- (7) Pur tuttavia, in taluni settori tale deregolamentazione potrebbe tradursi in costi supplementari onerosi, in particolare per le piccole e medie imprese. Per questi settori, si dovrebbe quindi adeguare la legislazione comunitaria vigente alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare per garantire che vengano fissate quantità nominali comunitarie almeno per i prodotti più venduti ai consumatori.
- (8) Dal momento che il mantenimento delle quantità nominali andrebbe considerato una deroga, dovrebbe essere limitato nel tempo, tenuto conto del ciclo d'investimenti adeguato per gli impianti nei rispettivi settori. Per questi settori, tuttavia, la legislazione comunitaria in vigore dovrebbe essere modificata alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare per limitare le quantità nominali comunitarie imposte solo ai prodotti più venduti ai consumatori.
- (9) Per favorire la trasparenza, tutte le quantità nominali per i prodotti in imballaggi preconfezionati dovrebbero figurare in un unico testo legislativo e le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE dovrebbero essere abrogate.
- (10) Per taluni prodotti liquidi, la direttiva 75/106/CEE stabilisce requisiti metrologici identici a quelli di cui alla direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi

²⁸ Racc. 2000 pag. I-8749.

²⁹ GU L 80, del 18.3.1998, pag. 27.

preconfezionati³⁰. La direttiva 76/211 dovrebbe essere pertanto modificata per includere nel campo d'applicazione i prodotti attualmente disciplinati dalla direttiva 75/106/CEE.

- (11) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, mediante la soppressione delle gamme comunitarie e l'introduzione di quantità nominali comunitarie uniformi, laddove necessario, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità, definito nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di suddetti obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati. Si applica ai prodotti in imballaggi preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE.

Articolo 2

Libera circolazione delle merci

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati.

Capo II - Disposizioni particolari

Articolo 3

Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti

Fino al [20 anni dalla data di cui all'articolo 9], gli Stati membri fanno sì che i prodotti indicati al punto 3 dell'allegato e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli enumerati ai punti 1 e 2 dell'allegato siano commercializzati solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.

³⁰ GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 78/891/CEE della Commissione (GU L 311 del 4.11.1978, pag. 21).

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle quantità nominali, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati venduti sotto forma di aerosol ed enumerati al punto 4 dell'allegato, che soddisfano quanto disposto dalla presente direttiva.
2. I contenitori per aerosol recano un'indicazione della capacità nominale, in conformità con il punto 4, lettera a), dell'allegato. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale.
3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 75/324/CEE del Consiglio³¹, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa.

Articolo 5

1. Ai fini degli articoli 3 e 4, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali indicate nell'allegato si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali indicate nell'allegato si applicano all'imballaggio preconfezionato.

Capo III - Abrogazioni, modifiche e disposizioni finali

Articolo 6 *Abrogazioni*

Sono abrogate le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE.

Articolo 7 *Modifica*

Nell'articolo 1 della direttiva 76/211/CEE, la frase "non contemplati dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati" è soppressa.

³¹ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

Articolo 8
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dalla data di cui all'articolo 9], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a partire da [18 mesi dalla data di cui all'articolo 9].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dal [18 mesi dalla data d'entrata in vigore].

Articolo 10
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. PRODOTTI VENDUTI A VOLUME (VALORE IN ML)

Vino corrente	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo le 8 dimensioni seguenti: Ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500— 750 — 1000 — 1500
Vino bianco	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo l'unica dimensione seguente: Ml: 620
Vino spumante	Nell'intervallo 125 ml - 1500 ml, solo le 5 dimensioni seguenti: Ml: 125 — 200 — 375 —750 —1500
Vino liquoroso	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo le 7 dimensioni seguenti: ml: 100— 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Vino aromatizzato	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo le 7 dimensioni seguenti: Ml: 100 — 200 — 375 — 500 —750 — 1000 — 1500
Bevande alcoliche	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo le 7 dimensioni seguenti: Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000— 1500

2. PRODOTTI VENDUTI A PESO (VALORE IN G)

Caffè solubile	Nell'intervallo 50 g - 300 g, solo le 4 dimensioni seguenti: g: 50 — 100 — 200 — 300
Zucchero bianco	Nell'intervallo 250 g - 1500 g, solo le 5 dimensioni seguenti: g: 250 —500 —750 —1000 — 1500

3. DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

Vino corrente	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ³² (numero della tariffa doganale comune: codice NC ex 2204).
Vino bianco	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (numero della tariffa doganale comune: codice NC ex 2204) con denominazione d'origine: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" e "Château-Chalon" in bottiglie di cui all'allegato 1, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli ³³ .
Vino spumante	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato 1, punti 15, 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (numero della tariffa doganale comune 2204.10).
Vino liquoroso	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato 1, punto 14, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (numero della tariffa doganale comune 2204.21 - 2204.29).
Vino aromatizzato	Bevande aromatizzate a base di vino di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ³⁴ (numero della tariffa doganale comune 2205)
Bevande spiritose	Bevande spiritose di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ³⁵ (numero della tariffa doganale comune 2208).
Caffè solubile	Estratti di caffè di cui al punto 1 dell'allegato della direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ³⁶ .
Zucchero bianco	Zucchero di cui all'allegato A, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ³⁷ .

4. GAMME DEI VOLUMI PER I PRODOTTI VENDUTI SOTTO FORMA DI AEROSOL

Le gamme indicate di seguito si applicano a tutti i prodotti venduti sotto forma di aerosol, ad eccezione delle acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba comprendenti meno del 3 % in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70 % in volume di alcole etilico puro, e ad eccezione dei medicinali.

³² GU L 179, del 14.7.1999, pag. 1.

³³ GU L 272, del 23.10.2003, pag. 38.

³⁴ GU L 149, del 14.6.1991, pag. 1.

³⁵ GU L 160, del 12.6.1989, pag. 1.

³⁶ GU L 66, del 13.3.1999, pag. 26.

³⁷ GU L 10, del 12.1.2002, pag. 53.

a. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI METALLICI

VOLUME IN ML DELLA FASE LIQUIDA	CAPACITÀ IN ML DEL CONTENITORE PER	
	Prodotti con gas propulsore liquido	(a) Prodotti con solo gas propulsore compresso (b) Prodotti con gas propulsore composto unicamente di protossido d'azoto o di anidride carbonica o di una miscela di questi due gas se l'insieme del prodotto presenta un coefficiente Bunsen inferiore o pari a 1,2
25	40	47
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	335	405
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1 000
750	1 000	—

b. PRODOTTI VENDUTI IN CONTENITORI DI VETRO O DI PLASTICA TRASPARENTE O NON TRASPARENTE (volume in ml della fase liquida)

25 — 50 — 75 — 100 — 125 — 150